

AGEVOLAZIONI

Servizio di Web cloud fuori dal Patent Box

di **Davide Albonico**

Come noto, il "**Patent Box**", introdotto nell'ordinamento nazionale dall'[articolo 1, commi 37 – 45, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190](#) (c.d. Legge di Stabilità 2015), prevede un **regime opzionale di tassazione** per i **redditi derivanti dall'utilizzo di determinati beni immateriali**.

Rientrano, in particolare, nell'ambito dell'agevolazione i redditi derivanti dall'utilizzo di **software protetto da copyright**, di **brevetti industriali**, di **disegni e modelli** e di **processi, formule e informazioni** relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico **giuridicamente tutelabili**, nonché dall'**utilizzo congiunto di due o più dei suddetti beni immateriali**, collegati tra loro da un vincolo di complementarietà ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi.

Come indicato nella relazione illustrativa, il regime ha il preciso obiettivo di rendere il **mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti** nazionali ed esteri di lungo termine, tutelando al contempo la base imponibile italiana, in quanto:

- **incentiva la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all'estero** da imprese italiane o estere;
- **incentiva il mantenimento dei beni immateriali in Italia**, evitandone la ricollocazione all'estero;
- **favorisce l'investimento in attività di ricerca e sviluppo**.

Con la **risposta n. 52 del 25 ottobre 2018**, l'Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese, in risposta ad uno specifico **interpello**, è intervenuta nuovamente sul **perimetro dei beni immateriali agevolabili** che ha, fin dall'introduzione della norma, destato numerosi dubbi e difficoltà di individuazione.

In particolare, nel caso in oggetto, la società istante Alfa, che **sviluppa, vende e mette in opera su piattaforma web configuratori di prodotti grafici**, e che ha iniziato a **sperimentare l'utilizzo del configuratore e dei relativi archivi su piattaforma web**, ottiene principalmente tre tipologie differenti di **ricavi**:

1. quelli riconducibili, **mediante licenza iniziale**, alla **concessione in uso dei software**, che possono essere fisicamente installati nelle postazioni utilizzate dal cliente oppure utilizzati attraverso l'accesso a una piattaforma **web cloud**;
2. quelli riconducibili alla **realizzazione e alla concessione in uso di implementazioni e personalizzazioni dei software sulla base delle specifiche richieste** avanzate dal singolo

cliente;

3. ricavi aggiuntivi riconducibili ad **attività di assistenza e/o manutenzione**.

Alfa, che intende esercitare l'opzione per il *Patent Box*, chiede **se siano agevolabili i proventi derivanti dalla concessione in uso del software realizzato internamente**, il cui utilizzo avviene **tramite una piattaforma web cloud**, in luogo dell'installazione fisica sulla singola postazione di lavoro del cliente.

A parere dell'Agenzia, conformemente con la precedente [risoluzione 9 marzo 2017, n. 28/E](#) ed in osservanza al principio OCSE del c.d. *nexus approach*, **l'ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright** rientrano nel perimetro delle **attività di ricerca e sviluppo** rilevanti qualora rappresentino un esercizio esclusivo di una c.d. **prerogativa autoriale**, ovvero quando, contestualmente:

1. possono essere svolte in **via esclusiva dal proprietario del diritto**;
2. **accrescono il valore economico** del *software*;
3. sono finalizzati alla **realizzazione di una funzione, nuova rispetto al bene principale** e originale rispetto agli standard del settore, **giuridicamente tutelabile**;
4. sono il **frutto di un intervento unico nel suo genere** non riconducibile a funzioni già presenti nel *software*

Tra queste attività con prerogativa autoriale **non rientra il canone periodico per l'utilizzo di software applicativi in cloud** fornito dal proprietario dello stesso. Il canone per l'utilizzo del servizio *cloud* **remunera la sola connessione tecnica del software** allo stesso ed è quindi estraneo al perimetro di tutela del *software*.

Diversamente, i **canoni dovuti per la concessione in uso del software**, indipendentemente dalla modalità attraverso cui esso viene utilizzato (cd-rom, chiavetta USB, *cloud*), **rientrerebbero nel perimetro della tutela**.

Nonostante difatti, in linea di principio, il reddito ritraibile dalla **concessione in uso di un software** fornito anche per il tramite di un **servizio di collegamento informatico al web cloud** è riconducibile al regime agevolativo del **Patent Box**, quest'ultimo servizio, non essendo assimilabile a un'attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del *software*, **non rientra tra i ricavi agevolabili**.



Seminario di specializzazione
**PRIVACY: OPERATIVITÀ DELLA NORMATIVA E
MODULISTICA DI STUDIO**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)